



COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

(Provincia di Savona)

DECRETO N° 1 DEL 05/01/2021

OGGETTO: PROROGA NOMINA COMMISSARIO LIQUIDATORE DELL'AZIENDA SPECIALE SAEL - SERVIZI ATTIVITÀ ECONOMICO LOCALI DI BORGHETTO SANTO SPIRITO - IN LIQUIDAZIONE.

SERVIZIO AFFARI GENERALI

IL SINDACO

PREMESSO che con ns. precedente decreto n° 3 del 12.06.2020 si provvedeva a nominare un commissario liquidatore dell'azienda speciale SAEL (Servizi Attività Economico Locali – Borghetto Santo Spirito) in liquidazione, nel quale si stabiliva in particolare di:

- conferire il ruolo di commissario liquidatore il dott. Andrea PISANO, nato a Savona il 21.07.1960, al quale venivano conferiti i poteri per la liquidazione dell'attivo e del passivo dell'azienda;
- stabilire il compenso in € 4.000,00 una tantum, oltre oneri di Legge;
- dare atto che il compenso dovrà essere corrisposto dall'azienda speciale SAEL di Borghetto Santo Spirito – in liquidazione;
- autorizzare il liquidatore a continuare provvisoriamente l'attività dell'azienda speciale SAEL ex art. 2487, lett. c) cod. civ.;
- stabilire che l'attività che l'azienda in liquidazione può svolgere è solo quella ordinaria;
- fissare che l'attività ordinaria può essere svolta esclusivamente con i mezzi e le risorse in dotazione all'azienda escludendo esplicitamente qualsiasi operazione che possa avere effetti negativi nei confronti degli interessi dei creditori dell'azienda o dell'ente proprietario secondo quanto disposto dalle norme di legge in materia;

oltre a quant'altro riportato nel richiamato atto;

VISTA la nota del Commissario liquidatore del 31/12/2020 relativa alle attività sino ad ora svolte, assunta agli atti dell'ente ed acclarata al prot. com.le n. 30435 unitamente alla quale veniva trasmesso il Bilancio iniziale di liquidazione;

CONSIDERATO che la complessa procedura di liquidazione di tale organismo non si è ancora conclusa e che il mandato del predetto Commissario è scaduto;

PRESO ATTO che lo stesso Commissario, nella richiamata nota fatta pervenire a questo Comune, ha chiesto una "breve proroga del periodo di liquidazione per il completamento dell'incarico al 30/04/2021";

VISTO l'art. 30 dello statuto dell'azienda speciale SAEL che attribuisce al Sindaco la competenza alla nomina dell'organo di liquidazione;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 50 del Dlgs. 267/2000;

RAVVISATA pertanto la necessità di spostare l'affidamento del termine dell'incarico per provvedere alla conclusione di tutte le attività necessarie per la procedura in atto e previste dalla vigente normativa;

VALUTATO dover procedere alla proroga dell'incarico in essere con il dott. Andrea PISANO al fine di garantire la continuità del procedimento di liquidazione, l'assolvimento degli adempimenti imposti dalla legge per un efficace svolgimento delle procedure in oggetto, in considerazione dell'attività già svolta dallo stesso Commissario e maturata nel corso di questi mesi;

RITENUTO di precisare a tal proposito che il commissario si impegna:

- a dar prosecuzione al suo mandato e a provvedere, quanto prima, alla trasmissione del Bilancio intermedio di liquidazione e successivamente della documentazione di conclusione dell'incarico e della liquidazione dell'azienda;
- nel caso in cui entro l'ulteriore termine concesso non si fossero ancora realizzate le condizioni utili alla predisposizione finale della liquidazione, a trasmettere a questo Ente una dettagliata relazione riguardante lo stato di avanzamento della gestione commissariale e degli adempimenti effettuati ed ancora da completare;

TENUTO CONTO di quanto contenuto nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 30.12.2020, immediatamente esecutiva, ad oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2019 - Aggiornamento del piano di razionalizzazione delle società partecipate";

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI";
- lo Statuto comunale;
- Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (G.U. 8 settembre 2016, n. 210) - come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (G.U. 26 giugno 2017, n. 147)
- lo statuto dell'azienda speciale SAEL;

DECRETA

1. di richiamare la narrativa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prorogare l'incarico in essere del dott. Andrea Pisano, nato a Savona il 21.07.1960, quale commissario liquidatore dell'Azienda Speciale SAEL di Borghetto Santo Spirito – in liquidazione, alla data del 30.04.2021 o comunque, qualora fosse necessario - previa anticipata comunicazione dello stesso liquidatore, sino alla conclusione della procedura di liquidazione;
3. di dare atto la presente proroga non comporta alcuna ulteriore spesa e che rimane fermo il compenso economico a suo tempo stabilito e riportato nel richiamato nel decreto di nomina;
4. di comunicare il presente provvedimento:
 - all'interessato;
 - al Segretario comunale;
 - ai consiglieri comunali ed all'assessore "extra consiliare", ex art. 28 - comma 3 - dello Statuto Comunale;
 - ai responsabili del servizio affari generali e di quello economico-finanziario;
5. di pubblicare il decreto:
 - all'albo pretorio;
 - sul portale internet dell'Ente alla sezione "Amministrazione Trasparente";
6. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e s.m.i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in

cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Dalla residenza municipale data del n.ro del decreto.-

IL SINDACO
(Giancarlo CANEPA)

Sindaco
Giancarlo Canepa / ArubaPEC S.p.A.
DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE
AI SENSI DEGLI ARTT. 20 E DEL D.LGS. N.82/200